
**Radici cristiane e Dieci Comandamenti:
cari giuristi, facciamo chiarezza.**

Articolo di **Pietro CHIOFALO**¹

Da più parti si assiste ai seguenti fenomeni: buonismo, con distruzione dei valori e delle tipicità proprie di un popolo o di un continente; sincretismo, con forzosa e confusa mescolanza tra religioni; laicizzazione del pensiero in senso globalista; nichilismo e caos interpretativo; relativismo valoriale, con distruzione dei valori fondanti della civile convivenza.

Dopo internet e con i social, si sta creando un'amplificazione martellante, un metodico dossieraggio occulto, con raccolta di dati a livello globale, una falsa rappresentazione della realtà e spesso anche della genesi dei principi base del nostro sistema normativo, o perlomeno del sistema normativo occidentale, che molti punti in comune ha con quello orientale e balcanico, proprio ove, le religioni su cui si basano, trovano punti di vasta compatibilità. Ad esempio *Ius civile e Common Law*, ben si sposano con aree di Cristianesimo Ortodosso, ma anche non Buddismo e Scintoismo. Queste religioni, comunque sono sopravvissute anche alle degenerazioni illiberali, di Stato o Governo, proprie del cd. "socialismo reale", sostanzialmente una dittatura, come tante occidentali, sia pur mascherate da democrazia.

Ma torniamo a noi e cerchiamo di capire come il laicismo mondialista, il buonismo sincretista, dietro lo sforzo di rendere neutra la norma e mescolare le tipicità dell'individuo, non solo coprono la realtà storica, ma ottengono il risultato di frustrare e spersonalizzare la pacifica convivenza, creando nuova emarginazione, l'esempio della Francia è di triste attualità e segue la famosa presa di posizione U.E. con la rimozione delle "radici cristiane" all'interno della carta costitutiva della nostra "Unione".

Al momento della sintesi, nessuno può farla facile e sostenere le origini illuministe o marxiste o liberali del nostro impianto normativo o della nostra Costituzione, in quanto esso deriva in modo immediato e diretto dai principi

¹ Titolare I.L.A. (Istituto Lodo Arbitrale).

fondamentali contenuti nei cosiddetti "10 Comandamenti", ossia la tavola dei diritti attribuita alla trasmissione del volere di un Dio unico e trascritta da Mosè. Tale elenco di principi è riconosciuto sia dalla tradizione Ebraica, sia da quella Cristiana e viene presentato in varie forme espressive, sia che derivi dal testo dell'Esodo, sia che derivi dal Deuteronomio.

Cari giuristi, non irridiamo i testi base, e ripeto, volutamente non parlo di testi "sacri", ma di testi base, in quanto nulla dell'attuale impianto normativo sarebbe stato possibile senza questi principi, al limite anche noi avremmo avuto la "Sharia", con le conseguenze del caso, ma le vittorie sul campo ci hanno regalato la nostra civiltà millenaria, messa in pericolo dalle invasioni moresche. Il giurista, anche se colto, non può dimenticare e confondere interpretazione a fini di mantenimento del potere temporale e testi base, altrimenti commette un errore grave, come leggere senza conoscere l'alfabeto e la grammatica. Un conto sono le persone, le tonache, le antiche scritture, la pedofilia ed i giochi di potere tra Est ed Ovest, altro sono i principi base che vengono comunemente detti "comandamenti" o "tavole di Mosè".

Vediamo come la tradizione Cristiana li sintetizza nella "catechesi", con testo derivante dalla semplificazione del Deuteronomio e come influenzeranno e rendono migliore la nostra civiltà giuridica:

1) Non avrai altro Dio all'infuori di me.

Il primo comandamento è quello su cui si basa la religione monoteista, non ravvedo necessità di applicarlo a sistemi normativi, al diritto positivo. I sistemi normativi che inglobano tale concetto all'interno delle proprie statuizioni, sono senz'altro regimi teocratici, o schierati. Base di questa separazione è rinvenibile nell'art. 7 della Costituzione che richiama i patti lateranensi: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi."

2) Non nominare il nome di Dio invano.

Dal principio base del monoteismo, deriva tutta la normativa che tende a proteggere il sentimento religioso indipendentemente dal tipo di Religione, che corrisponde ad esempio al Codice penale, Libro II, Titolo IV. Pregevole è che, nella versione laica della forma di protezione, si incontra la protezione di fonte costituzionale, giustamente mitigata dalla nota sentenza 20/11/2000 n° 508, che ribadisce la ripartizione tra Stato e Chiesa, per come voluto dall'attuale art. 19 che assicura la terzietà statale rispetto ad un diritto soggettivo "complesso".

3) Ricordati di santificare le feste.

Prescrizione da cui derivano tutte le norme istitutive delle feste religiose e dalla quale scaturiscono un'infinità di norme. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: rapporti contrattuali di diritto civile nel settore delle obbligazioni come termini di consegna, nei rapporti di vendita a distanza; contratti di lavoro; regolamenti scolastici ed universitari; contratti di prestazione d'opera e tante altre.

4) Onora il padre e la madre.

Da questa statuizione deriva una buona parte del diritto di famiglia, che nei genitori vede figure centrali da tutelare, magari passando prima dalle necessità dei figli come nell'esercizio della "potestà genitoriale" anche in caso di separazione dei coniugi. Ma a ben guardare la figura genitoriale è tutelata anche nei rapporti di lavoro, come nel caso del "Congedo Parentale" ex D.Lgs. 80/2015. La centralità della famiglia, emerge dalla necessità di rispettarla partendo dal rapporto di filiazione e si estende, in modo naturale ai rapporti anche con i terzi. Nella contemporanea interpretazione, emerge comunque una tendenza alla tutela dei figli.

Vorrei anche far risaltare come questo comandamento getti anche le basi per la parità tra sessi, difatti non fa prevalere un genitore sull'altro e di conseguenza, sostanzialmente influenza non solo la nostra Costituzione con l'art. 3, ma la laicità dei comandamenti emerge nell'interpretazione di alcune norme su cui sono sorti passati conflitti es. dopo il 1975 si è passati dal concetto di "patria potestà" a quella di "potestà genitoriale". Attualmente si discute di famiglie di fatto, andando in conflitto con l'art. 4 della Costituzione, ma andando in sintonia con i comandamenti Cristiani e Cattolici che parlano di genitori e non di sposi.

Ancora una volta, abbiamo la dimostrazione di come i giuristi radical-chic siano poco informati, nel criticare partendo dalla confusione tra interpretazione della Chiesa, con il tenore letterale del comandamento che è assolutamente laico. Il testo dei Comandamenti è più evoluto dell'interprete contemporaneo, quando parla di padre e madre e non di "sposi".

5) Non uccidere.

Norma base di tutto il diritto penale, una enorme mole di statuizioni, di graduazioni nell'elemento della "volontarietà", del rapporto eziologico, delle scriminanti. Questa norma costituisce la base che differenzia la nostra normativa da altre, che consentono di uccidere nel 2015 per motivi religiosi, per apostasia, per cause banali.

E non sembri che tutto sia stato chiaro anche da noi, sempre per colpa dei soliti maligni interpreti, ossia coloro che distorcono la tassatività asservendola ad altri interessi. Un esempio clamoroso è offerto dalla originaria formulazione dell'articolo 587 del codice penale italiano, poi abrogato nelle sue previsioni orrifiche. Giusto per rinfrescare la memoria ai più giovani, ecco la norma del nostro codice: *"Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella."*

Questa è piena Sharia, di cui ci siamo liberati, speriamo per sempre. Prova senza repliche che l'interprete è spesso in malafede, asservito ad altri poteri ed interessi.

6) Non commettere atti impuri.

Anche qui l'interprete della norma potrebbe spingersi fino a proibire la sessualità intima e privata, creando innaturali pulsioni derivanti da frustrazioni. Come vi spiegate che dove c'è privata soppressione della sessualità esistono maggiori abusi? Esempio nei Seminari cattolici, come nelle Madrasse

musulmane, regna la pedofilia, nei Collegi e nei Monasteri per novizie si consumano le peggiori forme di sfruttamento sessuale. Nel 2015 abbiamo Imam che sostengono che masturbarci genererà, dopo la morte, una mano incinta.

Questo comandamento va adattato alla giusta interpretazione: il "Sommo Dominus" ci ha dotato di istinto a riprodurci, che genera tempeste ormonali, quindi andare ad incidere sulla sfera privata serve solo ad creare perversioni e violenza. Proprio per questo il nostro codice penale prevede, al 527, la condizione di "luogo pubblico" quale elemento fondamentale per l'esistenza del reato, non ci proibisce una libera e consensuale consumazione dell'atto.

Volendo interpretare estensivamente il "comandamento", anche la normativa a protezione dei minori o degli incapaci come gli infermi o semi- infermi di mente, potrebbe essere stata influenzata dal concetto di "impuro", ove giustamente si valuti una creatura "immatura" e non adeguata all'approccio certamente "impuro" dell'adulto capace di intendere e volere.

7) Non rubare.

Caso classico, ma con estensioni inaspettate. Partiamo dal 624 del codice penale, ma arriviamo a tutti i reati contro il patrimonio (c.p. 624-649). Passiamo da alcune scriminanti es. lo stato di necessità ed arriviamo alla recente riforma con Legge del 28 aprile 2014, n. 67 ed alla Circolare del Ministero che elenca i casi di inapplicabilità ad esempio per le modalità di esecuzione o per la reiterazione della condotta.

Ma da questo "Comandamento" derivano tutte le norme sulla proprietà intellettuale, sul diritto patrimoniali d'autore, brevetti. Abbiamo fattispecie anche non penalistiche, ma che comunque tendono a proteggere dalla "spoliazione" come la concorrenza sleale, o figure similari. Tutte le norme sulle truffe (640 c.p.), riguardanti raggiri, che sfocino in universi penalistici o che rimangano in ambito civilistico, sono comunque di derivazione certa ed inequivoca.

8) Non dire falsa testimonianza.

Non mi soffermerò su ciò che è evidente dal 372 c.p., ma processi a parte, nel concetto di falsa testimonianza incontriamo comunque abusi nel settore assicurativo, millantato credito, false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Passiamo dal penale, al civile, all'amministrativo, praticamente senza soluzione di continuità. Falsità materiale ideologica, privato cittadino e pubblico ufficiale (c.p. 479), quante fattispecie e quanti danni dietro quel semplice e spesso violato comandamento.

9) Non desiderare la donna d'altri.

Trovo che sia il Comandamento più disatteso per evidenti ragioni. Intanto è sessista, considera non solo la donna come oggetto di conquista, ma nega che le donne possano essere, volendo, molto più attive degli uomini nel desiderare ciò che è "di altre".

In ogni caso il desiderio è parte della natura fatta di ormoni e di comportamenti dell'altro interlocutore. Parlando alla Freud, alcuni comportamenti e modi di abbigliarsi, sono giustamente e serenamente espressione della nostra sessualità, che ci porta a mostrarci a far vedere il bello fisico. Questo sistema di relazione spesso ci fa sconfinare

nell'inadeguatezza comportamentale e nell'abbigliamento, facendo mescolare luoghi di lavoro e luoghi ludici, confondendo rapporti e ruoli. Sinceramente tutto va lasciato al libero arbitrio.

Comunque, nell'ambito del libero arbitrio esistono norme cancellate giustamente (come quelle sopra citate, dell'omicidio per causa d'onore) o norme attuali, come la separazione "con addebito" per violazione del 143 c.c., che si svolge con le note norme del nostro Codice di procedura Civile, ma che potrebbe comunque incontrare anche le recentissime norme sulla Negoziazione Assistita ex d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014. Tutte queste situazioni tengono presente che alcuni rapporti vanno comunque regolarizzati prima di aderirvi e che se dal mero desiderio, si passa al fatto concreto, spesso si può fare danno e generare ingiuste sofferenze. Almeno questo è giusto che rimanga.

10) Non desiderare la roba d'altri.

Io integrerei normativamente questo comandamento nel settimo, ma lo riferirei alla più labile difesa dei principi generali di buon senso, in quanto sfociante nell'etica affidata ai vizi capitali. Questa prescrizione è ridondata nel momento in cui incontra il settimo comandamento ed il quarto vizio capitale, ossia quello denominato "invidia", per chi scrive forma di massima cattiveria, probabilmente peggiore di un lieve furto.

In sintesi, come è bene guardare ad altre culture è altrettanto bene combattere il sincretismo e l'asettico laicismo. Molta parte del nostro sistema normativo, ha una fonte ben precisa e tale fonte ha origine ebraico - cristiana, non lo dimentichiamo, come non dimentichiamo quanto gli uomini, gli interpreti abbiano fatto di tutto per trasformare ciò che era semplice in una macchina di divieti e privilegi costruita solo per dominare i propri sottoposti, anche nel cristianesimo è avvenuto e spesso riaffiora, come nel mondo islamico avviene nelle contemporanee degeneri, degenerate e degeneranti interpretazioni.

Per finire, non dimentichiamo mai quando sono state scritte queste semplici regole e che nel 2015, a millenni di distanza, qualcuno le vuole demolire per favorire nuovo oscurantismo, guidato unicamente dalla volontà di dominio commerciale.

I giuristi guidino un nuovo illuminismo e difendano antiche libertà, senza perdere la memoria di ciò che realmente siamo.